

**REGOLAMENTO (CE) N. 1666/2000 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 luglio 2000**  
**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati**  
**nel settore dei cereali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio <sup>(4)</sup>, il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili. Tale meccanismo consente di tener conto, in una certa misura, delle spese di magazzinaggio e degli interessi per il magazzinaggio dei cereali nella Comunità, nonché della necessità di smaltire le giacenze di cereali a seconda del fabbisogno del mercato. Conformemente all'impostazione seguita nella riforma delle organizzazioni comuni dei mercati nell'ambito dell'Agenda 2000 e per consentire ai produttori una pianificazione pluriennale della produzione, è opportuno non limitare nel tempo la fissazione del numero e dell'importo delle maggiorazioni mensili, ferma restando la possibilità di procedere in futuro alle necessarie revisioni.
- (2) In occasione della presente modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92, è opportuno, per motivi di semplificazione e di chiarezza giuridica, sopprimere alcune disposizioni non pertinenti.
- (3) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è così modificato:

1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- 2. Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili secondo la tabella figurante nell'allegato D.►

<sup>(1)</sup> GU C 86 E del 24.3.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 16 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 168 del 16.6.2000, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18).

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.